

STATUTO

FONDO MUTUASALUS s. m. s.

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita, a norma della legge 3818 del 15 aprile 1886 e successive modificazioni ed integrazioni, una Società di Mutuo Soccorso denominata **"Comipa - Fondo Mutuasalus - Società di Mutuo Soccorso"** o, più brevemente, **"Fondo Mutuasalus S. M. S."**, di seguito Fondo.

Il Fondo è promosso dal COMIPA, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza Società Cooperativa, al quale aderisce e dei cui servizi ed organizzazione si avvale.

Art. 2

Il Fondo ha sede nel Comune di Roma.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

Il Fondo ha durata fino al 31/12/2070 che e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3

Il Fondo non ha fini di lucro e persegue esclusivamente le finalità previste dall'articolo 1 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fondo si propone di assicurare ai Soci, ai loro familiari e conviventi una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 4

Il Fondo, nei limiti e con le condizioni di legge, allo scopo

di perseguire compiutamente le finalità statutarie può potrà:

a. stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato;

b. compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi;

c. partecipare, ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, a consorzi, società ed enti la cui attività sia ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della società di mutuo soccorso;

d. costituire i fondi di cui all'art. 4 comma 1 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Il Fondo non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto e non può svolgere attività d'impresa.

Art. 5

Il Fondo, per favorire e promuovere la partecipazione dei soci alla vita associativa, articola la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria, nelle quali sono organizzate tutte le persone fisiche socie.

Le sezioni del Fondo sono costituite, con delibera del Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo alle zone ove esistono sedi secondarie o unità locali ovvero nell'ambito degli Enti aderenti al Fondo e/o al Comipa. Tali sezioni potranno

essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 10 (dieci) Soci. Qualora il numero di soci di una sezione non raggiunga o si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio può provvedere ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Le sezioni provvedono:

1. a coordinare e gestire le attività inerenti ai Soci della sezione, beneficiari delle prestazioni e dei servizi del Fondo;
2. ad assicurare la partecipazione dei Soci alla vita associativa del Fondo conformemente alla vigente normativa.

TITOLO II

SOCI

Art. 6

Il numero dei Soci è illimitato. I soci possono suddividersi nelle seguenti categorie:

- a. soci ordinari: persone fisiche; società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi o casse aziendali aventi esclusivamente fine assistenziale costituite in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale in rappresentanza dei loro iscritti;
- b. soci sostenitori.

Sono Soci ordinari del Fondo le persone fisiche beneficiarie delle prestazioni e dei servizi erogati dal Fondo.

Le società di Mutuo Soccorso, i fondi sanitari e le casse aziendali possono divenire soci a condizione che i membri persone fisiche di questi siano beneficiarie delle prestazioni rese dal Fondo.

Sono Soci sostenitori del Fondo il Comipa nonché gli Enti che intendono contribuire o partecipare ai programmi di sviluppo del Fondo e/o a sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della Società di mutuo soccorso. Essi tuttavia non godono dell'erogazione dei sussidi e non hanno diritto ad alcuna remunerazione e/o prestazione in natura a fronte della propria contribuzione.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.

L'adesione dei Soci ordinari, persone fisiche, avviene tramite le sezioni presso le quali eleggono domicilio per tutto quanto è inerente al rapporto associativo.

L'adesione dei soci sostenitori e dei soci ordinari diversi dalle persone fisiche avviene tramite richiesta diretta al Consiglio d'Amministrazione del Fondo.

I Soci s'impegnano alle contribuzioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Ogni Socio è iscritto nel Libro Soci riportando l'eventuale la sezione d'iscrizione e la categoria di Socio alla quale appartiene.

Art. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve indicare se persona fisica:

a) il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e attività svolta;

b) l'elezione di domicilio presso la sezione di cui all'art. 5;

c) l'impegno a versare la quota di adesione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni della società di mutuo soccorso;

d) l'impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali;

e) l'impegno a comunicare alla Società, con raccomandata A.R., la variazione del proprio domicilio ai fini delle comunicazioni esimando, in caso contrario, la Società da ogni responsabilità.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

a) denominazione o ragione sociale, sede legale, oggetto sociale e data di costituzione;

b) l'impegno a versare la quota di ammissione alla società;

c) l'impegno a sostenere il Fondo nel conseguimento degli scopi sociali;

d) impegno di osservare le disposizioni contenute nello statuto e gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

e) se società di mutuo soccorso deve indicare anche le generalità dei soci. Così anche per ognuno dei familiari conviventi dei soci che intendono beneficiare delle prestazioni;

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Il vincolo sociale si costituisce dalla data d'accettazione della domanda, ed il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento dei contributi, trascorso il periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate nel regolamento.

Art. 9

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Il Socio può recedere oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione del Fondo valutare i presupposti che, a norma di legge, e del presente statuto, le-

gittimano il recesso.

Dalla data di recesso viene meno il diritto del socio recedente e dei relativi familiari beneficiari a conseguire prestazioni a carico del Fondo, senza pregiudizio dei diritti acquisiti.

Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione, senza diritto a rimborsi di somme già pagate a tale titolo.

Il socio sostenitore, oltre che nei casi previsti dalla Legge, trascorsi tre anni dalla iscrizione nel libro soci, può recedere in ogni momento dalla Società. Il recesso in tal caso ha effetto dalla notifica alla Società del recesso stesso.

Art. 10

Il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, quando non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni e quando non si attiene alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali.

Il Socio può essere escluso, inoltre, quando svolge attività contrastante con gli interessi del Fondo, lo danneggia materialmente, fomenta dissidi e liti tra i Soci e quando senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualsiasi titolo con il Fondo.

Il socio escluso dalla società non ha diritto al rimborso dei

contributi pagati e perde il diritto alla prestazione della Mutua dalla data della delibera di esclusione unitamente ai propri famigliari a carico.

Art. 11

Entro sessanta giorni dalla morte del socio uno dei suoi eredi, se in possesso dei requisiti, congiuntamente indicato dagli altri, può presentare la domanda di ammissione di cui all'articolo 6 e 7, chiedendo così di subentrare nella quota di ammissione del socio defunto; a tale domanda deve essere accompagnato l'elenco degli eventuali suoi familiari conviventi.

Il Consiglio di Amministrazione, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, esamina la domanda e delibera in merito al trasferimento della quota di ammissione sociale.

ART. 11-bis

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio arbitrale. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal fondo di dotazione dell'ente che è variabile ed è formato dalle quote versate dai soci ordinari all'atto della loro ammissione e stabilite in una somma non inferiore a quanto stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori in una somma non inferiore a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) procapite;

b) dal fondo di riserva, da fondi comuni o da accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

c) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato.

I lasciti o le donazioni che il Fondo avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di Credito.

Art. 13

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'avanzo netto di gestione, risultante dal bilancio, sarà de-

stinato in misura non inferiore al 30% al fondo di riserva legale. La parte eventualmente residua sarà destinata o agli altri accantonamenti di cui al precedente articolo.

Il bilancio, considerata la particolare struttura societaria, deve essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 13 bis

Le prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono fornite ai soci in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.

Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altri enti mutualistici.

Gli importi dei contributi dovuti dai soci ai fini dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale, dovranno essere versati secondo le modalità e nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ORGANI DEL FONDO - ASSEMBLEA

Art. 14

Sono Organi del Fondo:

- 1) L'Assemblea dei Soci;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;

3) Il Comitato esecutivo, se eletto;

4) Il Presidente;

5) Il Collegio dei Sindaci.

Art. 15

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea ordinaria spetta:

1. approvare il bilancio annuale;

2. eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci;

3. deliberare sulle linee programmatiche, regolamentari e di gestione del Fondo;

4. trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

5. Determinare, eventualmente, i compensi per gli amministratori e per il Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche statutarie;

2. sullo scioglimento anticipato del Fondo;

3. sulla nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio di liquidazione.

Art. 16

L'Assemblea è costituita:

a. dai delegati delle sezioni di cui all'articolo 5;

b. dai soci ordinari diversi dalle persone fisiche;

c. dai soci sostenitori.

I soci hanno diritto di voto se iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote di ammissione, dei contributi e degli apporti sociali dovuti a qualsiasi titolo verso la società.

Ai soci spettano:

a. se persone fisiche un voto;

b. se persone diverse delle persone fisiche uno o più voti, ma non oltre cinque, in ragione al numero dei loro membri e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento interno;

c. se soci sostenitori cinque voti.

I soci ordinari diversi dalle persone fisiche ed i soci sostenitori partecipano all'assemblea a mezzo dei loro legali rappresentanti o loro mandatari.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore o dipendente. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno e deve essere convocata entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusu-

ra dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata oltre che dal Consiglio d'Amministrazione, per richiesta del Collegio Sindacale o di almeno un ventesimo (1/20) dei Soci.

La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, deve essere comunicata alle sezioni almeno 30 giorni prima mediante lettera ordinaria. Raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione ai soci ordinari diversi dalle persone fisiche e ai soci sostenitori deve essere comunicata almeno 8 giorni prima all'indirizzo risultante dal libro soci con le medesime modalità.

L'omessa comunicazione della variazione del domicilio da parte del socio, comporta la validità delle comunicazioni effettuate al domicilio risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto trascorsi 20 giorni dalla ricezione della domanda.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima ed eventualmente della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso per lo stesso giorno della prima.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione quando siano presenti un numero di soci e di delegati tale da rappresentare la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei di soci e di delegati presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti un numero di soci e di delegati tale da rappresentare la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione quando sia presente un numero di soci e di delegati tale da rappresentare almeno 1/3 (un terzo) dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti in Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non delegati. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e del Segretario. Quando il verbale è redatto dal notaio non occorre nominare il segretario verbalizzante.

ART. 18 bis

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

ART. 18 ter

L'assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee separate tenute nell'ambito delle sezioni di cui all'art. 5.

Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni, le modalità di nomina dei delegati ed i criteri della loro rappresentatività tenendo conto che:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato può assistere a ciascuna Assemblea separata, senza diritto di voto.

- Ogni Assemblea separata elegge al proprio interno, garantendo la proporzionale rappresentanza delle minoranze, i delegati per l'Assemblea Generale.

- I delegati, devono essere soci del Fondo; il numero dei delegati dovrà essere stabilito secondo criteri di proporzionalità tenendo conto dell'esigenza di consentire un'adeguata rappresentanza della base sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 19

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a undici membri, di cui 1/3 designati dai soci sostenitori come propri rappresentanti, scelti in ogni caso tra i soci ordinari, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero. Il Consiglio dura in carica tre anni. esercizi ed è sempre rieleggibile.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Gli amministratori della società debbono essere iscritti fra i Soci ordinari di essa.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile .

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

In particolare:

1. redige le norme regolamentari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. determina i contributi associativi;
3. redige il progetto di bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea;
4. istituisce e sopprime le sezioni di cui all'articolo 5;

5. delibera, in generale, su tutte le materie relative alla corretta gestione del Fondo e ad esso demandate dal presente statuto.

Il Consiglio può anche deliberare l'adesione della società a consorzi ad enti a società o ad organismi federativi e consorziali, la cui azione possa tornare utile alla società stessa ed ai soci, nonché concedere postergare o cancellare ipoteche.

Art. 21

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Fondo.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno, per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti potranno istituire appositi comitati tecnici, scientifici, etici e valoriali, di orientamento e verifica, determinandone, con appo-

sita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci, ovvero da un terzo dei consiglieri.

Di norma il Consiglio si riunisce presso la sede sociale ovvero in luogo diverso purché in Italia.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi con ogni mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di tre giorni prima della riunione: e nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le votazioni sono normalmente palesi ma possono essere fatte anche a scrutinio segreto ad eccezione delle delibere che riguardano:

1. ammissioni di nuovi soci;
2. richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
3. acquisizioni o cessioni di immobili o di partecipazione a società ed enti;
4. le proposte predisposte dal Consiglio per le modifiche statutarie o per i regolamenti interni.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che

si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto la parità comporta la reiezione della proposta.

Art. 23

Il compenso agli amministratori viene deliberato dall'assemblea dei soci fatto salvo quanto disposto dal successivo comma del presente articolo che prevede l'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi. In mancanza ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

L'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio dei Sindaci.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.

IL PRESIDENTE

Art. 24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio ed inoltre:

- 1) ha la rappresentanza legale del Fondo;
- 2) convoca l'Assemblea dei Soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- 4) cura l'attività complessiva del Fondo in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei rego-

lamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto;

6) riscuote da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze;

7) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente o un Consigliere del Fondo da lui delegato può con la sua firma aprire o utilizzare c/c bancari o postali, nonché richiedere o utilizzare affidamenti da parte di istituti bancari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società e solo per singoli atti o categorie di atti.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti anche fra non soci dall'Assemblea e rieleggibili.

L'Assemblea stessa stabilisce per i Sindaci la retribuzione che deve essere fissata per tutta la durata del mandato, prima della nomina stessa.

L'assemblea nei casi consentiti dalla legge può deliberare la nomina di un sindaco unico e di un sindaco supplente al posto del collegio sindacale.

In presenza di soci sostenitori la elezione del Presidente del Collegio Sindacale o del sindaco unico è effettuata su lista presentata dai soci sostenitori.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci ha effetto dal momento in cui il Collegio o il sindaco unico è stato ricostituito

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio o la sostituzione del sindaco unico. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in

carica.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Art. 26

Il collegio sindacale o il sindaco unico, svolgono le funzioni allo stesso assegnate dalla legge ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci o il sindaco unico possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale o il sindaco unico possono richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 27

I sindaci o il sindaco unico assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni del comitato esecutivo ed alle assemblee.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle as-

semblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio d'Amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

I sindaci o il sindaco unico devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

I sindaci o il sindaco unico, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci e potrà essere affidato al collegio sindacale o al sindaco unico.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale o al sindaco unico.

TITOLO V

IL PERSONALE - REGOLAMENTI

Art. 28

Il personale del Fondo è assunto su proposta del Presidente

del Consiglio di Amministrazione il quale fissa le funzioni ed i poteri del personale direttivo nell'atto dell'istituzione dell'ufficio.

Art. 29

Il funzionamento del Fondo è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea. In attesa di tale approvazione i regolamenti possono essere resi esecutivi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI - LIQUIDAZIONE - NORME FINALI

Art. 30

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari o consiliari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno devolute a un arbitro, nominato dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, salvo che si tratti di controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro deciderà secondo diritto e l'arbitrato sarà rituale e secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ART. 31

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiun-

gimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto.

Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della società.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

ART. 32

In caso di scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto per lo scioglimento anticipato della società, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale va devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31.01.1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 33

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni legislative sulle società di mutuo soccorso di cui alla legge n. 3818 del 1886 e per quanto da queste non disposto dalle norme dettate in tema di società cooperative a mutualità prevalente.

F.to: Paolo Percassi; Andrea Mosca notaio. Segue sigillo.

Registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 13 novembre 2013 al n. 27378 serie 1T.

Copia conforme all'originale nei miei atti, firmata come per

legge, unitamente agli allegati. Consta di nove

fogli.

Roma li